



FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO

Regolamento dell' Assemblea degli Studenti

Capitolo I.

L'Assemblea degli Studenti

Art. 1 Scopo

§ 1. L'Assemblea degli Studenti (AdS) è l'organo ufficiale di espressione degli studenti: in essa si discute e si delibera su ciò che riguarda gli studenti nella Facoltà di Teologia (FTL). Nei limiti permessi dai suoi statuti.

Art. 2 Composizione

§ 1. Ne sono membri, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti alla FTL in qualità di studenti ordinari e straordinari, per tutto il tempo in cui mantengono le prerogative connesse a tale status.

§ 2. Previo consenso del Rettore della Facoltà, possono inoltre prendere parte all' AdS, per comprovati motivi e limitatamente agli argomenti che lo giustificano, tutte le persone invitate ufficialmente dal Comitato degli Studenti (CdS). Gli invitati non hanno né diritto di voto né di eleggibilità.

§ 3. Il Rettore della FTL può partecipare spontaneamente alle AdS, con diritto di parola, ma non di voto o di eleggibilità.

Art. 3 Compiti

§ 1. L'AdS si riunisce per discutere e, secondo necessità, per deliberare sugli argomenti di sua competenza per i quali è stata convocata e che devono essere specificati nell' ordine del giorno.

§ 2. L'AdS elegge il CdS durante una sua seduta.

Art. 4 Convocazione

§ 1. L'AdS viene convocata dal CdS .

§ 2. All'inizio dell'anno accademico, l'AdS viene convocata dal CdS uscente entro quattro settimane dell' inizio dei corsi.

§ 3. L'AdS può venir convocata se 1/5 degli studenti membri lo richiede per iscritto proponendo l'ordine del giorno, o su richiesta del Rettore della FTL, nel rispetto delle procedure indicate dal presente regolamento.

§ 4. Il CdS convoca semestralmente almeno una AdS ordinaria.

§ 5. La data di convocazione dell'AdS deve essere stabilita almeno due settimane prima della stessa tramite affissione all' albo della Facoltà. La convocazione, con indicazione del luogo, data e ora d'inizio e di chiusura dell' AdS, nonché le trattande all'ordine del giorno, deve essere affissa all'albo almeno tre giorni feriali prima della stessa.

§ 6. L'AdS può essere convocata su richiesta: del CdS, di 1/5 degli studenti o del Rettore secondo una procedura straordinaria. Tale procedura è da applicare solamente per questioni cronologicamente urgenti; spetta al Presidente del CdS valutare il grado di urgenza. L'AdS viene in tal caso convocata tramite affissione all' albo con le rispettive indicazioni almeno 48 ore prima della stessa.

Art. 5 Ordinamento

§ 1. L'AdS è considerata valida se è raggiunto il quorum costitutivo: metà più uno degli studenti aventi diritto di partecipazione. Nel caso in cui il quorum non venisse raggiunto, l'assemblea viene aggiornata in seconda convocazione alcuni minuti dopo ed è considerata valida senza alcun quorum.

§ 2. L'AdS è diretta dal Presidente del CdS, qualora l'assemblea non designi un Presidente ad hoc all'inizio della stessa, come nell'ipotesi in cui il dibattito vertesse sul Presidente stesso.

§ 3. Il CdS può invitare il Rettore della Facoltà all' AdS e chiedere il suo avviso prima che l'Assemblea tratti argomenti inerenti l'ordine degli studi, il buon andamento della Facoltà o questioni inerenti persone specifiche.

§ 4. Ogni studente può proporre delle trattande al CdS da sottoporre all' AdS. Esse devono essere presentate per iscritto al CdS almeno tre giorni lavorativi prima dell' AdS. Spetta al CdS valutare se inserirle nell'ordine del giorno o meno. Tuttavia se 1/5 degli studenti lo richiede per iscritto, il CdS è tenuto ad inserire tali trattande all'ordine del giorno.

§ 5. Durante l'AdS le trattande vengono discusse secondo l'ordine presentato sul foglio di convocazione. L'Assemblea può modificare l'ordine delle trattande. In ogni Assemblea vi sarà una trattanda per l'approvazione dell'ultimo verbale, e una con la voce "Eventuali" in cui potranno essere discussi temi vari senza tuttavia procedere a votazione.

§ 6. L'AdS tratta obbligatoriamente tutte le trattande contenute nell'ordine del giorno. Se questo non fosse possibile per mancanza di tempo o per altri motivi, l'Assemblea viene sospesa e aggiornata ad una data successiva di non oltre 15 giorni.

§ 7. Il Presidente uscente del CdS è tenuto a comunicare per iscritto al Rettore il risultato delle elezioni e delle votazioni entro le 48 ore successive alla seduta, segnalando inoltre al Rettore gli argomenti che l'AdS ritiene opportuno che vengano inseriti nell'ordine del giorno del prossimo consiglio di Facoltà (CdF).

§ 8. Il Segretario del CdS redige il verbale delle sedute dell' AdS; esso dovrà essere accessibile a tutti gli studenti regolarmente iscritti nelle settimane seguenti l' AdS. Il verbale, inoltre, dovrà venir approvato all'inizio dell'AdS successiva.

§ 9. All'inizio di ogni assemblea vengono nominati due scrutatori e, se il presidente del giorno lo ritiene opportuno, un verbalista che sgravi il segretario del CdS.

Art. 6 Votazioni

§ 1. Nelle votazioni decide la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità, il voto del Presidente ha efficacia dirimente.

§ 2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo i casi in cui le decisioni riguardano le persone o 1/5 dei presenti richieda il voto segreto. Il voto sarà allora espresso per iscritto.

§ 3. Nel caso in cui uno studente non avesse la possibilità di partecipare personalmente all'AdS, questi potrà delegare il proprio voto a un altro studente regolarmente iscritto ma non membro del CdS. Lo studente delegato dovrà essere in possesso di una delega scritta, da presentare al Presidente, affinché egli ne giudichi la validità e ne possa prendere atto. In qualunque caso, ogni membro dell'AdS ad essa presente, può essere latore di non più di una delega.

Capitolo II.

Il Comitato degli studenti

Art. 7 Composizione

§ 1. Il CdS si compone di un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e due membri, eletti all'inizio di ogni anno accademico.

§ 2. Possono far parte della Presidenza (Presidente, Vicepresidente e Segretario) del CdS al massimo due membri per ogni comunità presente nella FTL (seminari, comunità religiose, movimenti, ecc.)¹

§ 3. Sono Presidente, Vicepresidente e Segretario, i candidati che, rispettivamente alla singola carica, hanno ricevuto più voti alle elezioni, salvo indicazioni contrarie date dagli stessi eletti al termine dell'AdS elettiva e accettate dall'AdS a maggioranza assoluta.

§ 4. I due membri del CdS devono essere uno studente del percorso classico di Teologia e uno di filosofia o appartenente a un master non teologico: essi partecipano alla Commissione della biblioteca (CdB) e suppliscono eventualmente i rappresentanti in seno al CdF, qualora uno dei rappresentanti lo richieda in quanto assente giustificato.

§ 5. Il CdS può, anche durante l'anno, previo consenso, a maggioranza assoluta, dell'AdS, modificare la ripartizione dei compiti all'interno del CdS stesso; purché tale modifica si svolga esclusivamente all'interno della terna dei delegati al CdF o all'interno della coppia che prende parte alla CdB. Le eventuali modifiche dovranno essere approvate nella successiva AdS.

§ 6. Se un membro del CdS dimissiona entrerà in carica il primo subentrante. Se il CdS dimissiona in corpore, è tenuto a indire nuove elezioni e a presentare un rapporto delle attività svolte al CdS subentrante.

Art. 8 Compiti

§ 1. Al CdS, tramite il Presidente, spetta convocare e dirigere l'AdS, rappresentare gli studenti in seno al CdF e alla CdB. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario rappresentano gli studenti in seno al Consiglio di Facoltà (CdF).

§ 2. È un organismo collegiale: è tenuto ad interessarsi con particolare sollecitudine ai problemi e alle questioni riguardanti gli studenti e a decidere collegialmente le proposte da portare in AdS, al CdF o alla CdB.

§ 3. I tre rappresentanti degli studenti in seno al CdF sono innanzitutto portavoce degli studenti, sono quindi tenuti a coinvolgere gli studenti nelle discussioni sui vari temi che li riguardano.

§ 4. Il CdS è tenuto ad informare gli studenti sulle proprie attività e sugli esiti dei CdF tramite affissione all'albo di un comunicato e/o verbalmente nell'AdS.

§ 5. Il Presidente del CdS presiede l'AdS, organizza e dirige il CdS e ne convoca e presiede le riunioni, partecipa con diritto di voto al CdF, è portavoce delle comunicazioni tra studenti e CdF e/o viceversa.

§ 6. Il Vicepresidente partecipa con diritto di voto al CdF, ha gli stessi poteri del presidente nel caso di una sua assenza.

§ 7. Il Segretario, partecipa con diritto di voto al CdF, redige i verbali delle riunioni del CdS e dell'AdS (se non viene eletto un verbalista) e li sottopone all'approvazione del Presidente, è responsabile dell'archiviazione dei documenti.

¹ Il paragrafo permette al gruppo di maggioranza di avere anche al massimo quattro membri nel CdS, ma solo due nel consiglio di Facoltà.

Art. 9 Elezione del CdS

§ 1. Le elezioni avvengono durante una seduta dell' AdS.

§ 2. Le elezioni avvengono tramite scrutinio segreto con possibilità di indicare al massimo il numero di persone corrispondenti alle cariche richieste. Risultano eletti gli studenti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, rispettivamente alla singola carica. A parità di voti viene immediatamente effettuata una elezione di ballottaggio tra i candidati ex-aequo. Durante le elezioni non è permesso l'uso delle deleghe.

§ 3. Sono Presidente, Vicepresidente e Segretario, i candidati che, rispettivamente alla singola carica, hanno ricevuto più voti in assoluto; lo stesso criterio vale per l'elezione dei due membri, con l'avvertenza che uno appartenga al percorso classico di Teologia e l'altro al bachelor di filosofia o appartenente a un master non teologico.

§ 4. All'interno della presidenza (Presidente, Vicepresidente, Segretario) gli eletti possono proporre all'AdS una ripartizione delle cariche diversa da quella proposta dal §3 di questo articolo.

§ 5. Coloro che intendono candidarsi per una determinata carica nel CdS devono annunciare la loro candidatura al Presidente uscente, o in sua mancanza (cessazione del suo status di studente) a un membro del CdS entro due giorni lavorativi prima della assemblea elettiva.

§ 6. I candidati possono ritirarsi in qualunque momento, parimenti ogni candidato può declinare una carica che comporta maggiori responsabilità a favore di una meno impegnativa.

§ 7. Le persone elette restano in carica un anno e sono rieleggibili fin tanto che mantengono il loro status di studenti.

Art. 10 Riunione

Il CdS si riunisce autonomamente secondo necessità, su convocazione del suo Presidente o di almeno tre dei suoi membri. Il Presidente è tenuto a convocare il CdS ogni qualvolta il Rettore della Facoltà lo richiedesse. Alle sue riunioni possono essere invitate tutte le persone di cui si ritiene opportuna la presenza.

Art. 11 Documenti

§ 1. Il Segretario del CdS tiene un dossier contenente i verbali dell' AdS e del CdF. Al termine del suo mandato, il CdS lascia ai suoi successori una relazione sulla attività svolta e sulle questioni che a loro avviso devono ancora essere affrontate.

§ 2. Il Segretario, al termine dell'anno accademico, deposita una copia di tutti i documenti dell'AdS presso la segreteria

Art. 12 Disposizioni finali

§ 1. L'entrata in vigore del Regolamento dell' Assemblea degli Studenti avviene secondo quanto previsto dall' Art. 8 § 4 del Regolamento esecutivo della Facoltà.

§ 2. Le modifiche del presente regolamento richiedono una maggioranza di 2/3 dei presenti all' AdS. I cambiamenti dovranno essere approvati secondo la medesima procedura prevista per l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13 Disposizioni Transitorie

§ 1. Il presente regolamento è stato approvato dall'AdS nella seduta del 7 aprile 2008 ed entrerà in vigore dopo essere stato sottoposto alle ratifiche di cui all'Art. 8 § 4 del Regolamento esecutivo della Facoltà.

§2. Una ulteriore modifica al regolamento è stata fatta nell'Assemblea del 3 dicembre 2008 al fine di specificare meglio gli articoli riguardanti le candidature alle distinte cariche al momento dell'elezione del Comitato degli Studenti². L'iter di approvazione del presente Regolamento procederà come previsto.

§ 3. Il CdF ha confermato il presente regolamento nella seduta del 18-12-2008

§ 4 Il Gran Cancelliere ha ratificato il presente regolamento il 07-05-2009

² Queste modifiche riguardano gli articoli: 7 §3 con l'aggiunta delle parole "alla singola carica"; 9 §2 in cui viene aggiunto "rispettivamente alla singola carica" e nel §3 vengono aggiunte le parole "lo stesso criterio vale per l'elezione dei due membri"; nell'articolo 9 §5 viene aggiunto "una determinata carica".